

## **CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE**

*tra*

SO.GE.M.I. S.p.A. - Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano, con sede in Milano, via C. Lombroso n° 54 - C.F. n° 03516950155, in persona del suo Direttore Generale avv. Stefano Zani

e

La Società \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ Codice Fiscale e partita I.V.A \_\_\_\_\_ in persona del suo legale rappresentante \_\_\_\_\_, indicata come "**Assegnataria**" di seguito altresì congiuntamente definite "Parti"

### ***premesso***

che la SO.GE.M.I. S.p.A. in riferimento alla Legge Regionale n° 6 del 2.2.2010 e in virtù della convenzione stipulata con il Comune di Milano in data 27.5.1980, svolge attività di gestione dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano;

che la Convenzione con il Comune attribuisce a SO.GE.M.I. il diritto di superficie sulle aree e gli immobili destinati all'esercizio dei Mercati e, tra essi, anche su quello oggetto del presente contratto sino al 30 Giugno 2040;

che le aree, i locali, i punti di vendita, le attrezzature e qualsiasi spazio, nessuno escluso, con le eventuali adiacenze e pertinenze sono il luogo e/o il mezzo per l'esercizio delle attività commerciali e dei servizi e che pertanto la loro assegnazione è conseguenza dell'atto di Assegnazione dal quale dipende e di cui è parte

integrante;

che la Assegnataria ha fatto richiesta di ottenere in assegnazione degli spazi ad uso esclusivo magazzino/laboratorio, siti nella Palazzina Servizi all'interno del Mercato Ittico all'Ingrosso di Milano;

che la Assegnataria è edotta del fatto che i rapporti di assegnazione per l'utilizzazione delle unità immobiliari all'interno delle aree dei mercati, sono assoggettati ad IVA;

che le parti danno atto che i rapporti relativi al godimento degli spazi assegnati all'interno dei Mercati all'Ingrosso di Milano costituiscono contratti privatistici atipici;

che in data 21 gennaio 2013 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra SogeMi S.p.A., Prefettura di Milano, Comune di Milano, Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative (CGIL, CIS e UIL), Associazione dei Grossisti dei Mercati all'Ingrosso di Milano, Associazione dei Dettaglianti ed Ambulanti, i soggetti abilitati ad operare nei Mercati ai sensi del Regolamento per l'ottenimento dell'autorizzazione a svolgere le operazioni di facchinaggio e movimentazione merce, Lega Coop Lombardia, ConfCooperative Milano, Lodi, Monza e Brianza e AGCI Lombardia, che si allega in copia e che prevede tra l'altro l'obbligo dei concessionari/contraenti di dare notizia alla Prefettura e alla società SogeMi di ogni tentativo di usura e/o estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dei concessionari o di altri componenti della compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di

lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o nel Mercato Ortofrutticolo, ecc.). Resta l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria; che i concessionari/contraenti comunichino alla società SogeMi ogni variazione dell'assetto societario, nonché il certificato camerale aggiornato, per i conseguenti controlli da parte della Prefettura. (da Allegare)

Tutto ciò premesso

***si conviene e si stipula quanto segue***

le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSEGNAZIONE**

SO.GE.M.I. concede alla Assegnataria che accetta, l'uso dell'unità immobiliare, contraddistinta con la sigla: PS 3-a di complessivi mq. 51, ubicata al piano terra della Palazzina Servizi in Via Lombroso, 95 all'interno del Mercato Ittico all'Ingrosso di Milano, come meglio evidenziata in colore giallo sulla planimetria allegata. (Allegato 1).

**ART. 2 - USO DELL'UNITA' IMMOBILIARE**

L'unità immobiliare oggetto del presente contratto è destinata ad uso esclusivo di magazzino/laboratorio.

E' vietata ogni e qualsiasi forma di vendita al dettaglio o all'ingrosso prodotti.

Resta inteso che tale spazio non è un punto vendita e che pertanto non è ammessa la commercializzazione di prodotti freschi rientranti nelle tipologie merceologiche commercializzate nei mercati all'ingrosso milanesi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, frutta, verdura, pesce, carni ecc...

La Assegnataria s'impegna al rispetto delle disposizioni di legge, delle norme contenute nel vigente regolamento di Mercato e del protocollo d'intesa richiamato in premessa che si consegnano in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto, e delle disposizioni impartite da Sogemi.

La Assegnataria è tenuta altresì a fornire a Sogemi copia delle eventuali autorizzazioni prescritte per l'esercizio della propria attività.

La violazione di uno o più dei disposti di cui al presente articolo autorizza Sogemi a risolvere di diritto il presente contratto ai sensi di cui all'art. 1456 c.c.

#### **ART. 3 - DURATA**

La presente concessione ha durata di anni tre con inizio dal \_\_\_\_\_ e scadenza al \_\_\_\_\_.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

Restano fermi i casi di risoluzione nonché quelli di decadenza previsti dalle Leggi e dal Regolamento o dal presente contratto.

E' data facoltà alla Assegnataria di recedere anticipatamente dal presente contratto, dandone avviso a Sogemi con lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

#### **ART. 4 - CANONI E RIMBORSI**

Il canone della concessione è stabilito in € \_\_\_\_\_ mq/anno oltre IVA e quindi complessivi € \_\_\_\_\_ anno oltre I.V.A..

Il rimborso delle spese accessorie relative ai servizi comuni viene

stabilito in ragione di € 8.00 mq/anno oltre I.V.A. per il primo anno e, quindi, in complessive € \_\_\_\_\_ oltre I.V.A.; per gli anni successivi il rimborso delle spese accessorie sarà eventualmente aggiornato dalla Assegnataria e comunicato a Sogemi.

Saranno altresì a carico della Assegnataria

tutti gli oneri relativi alle forniture quali a titolo esemplificativo, non esaustivo, riscaldamento, consumi diretti di energia, acqua, ecc. (la cui quantificazione avverrà tramite lettura dei relativi contatori o per riparto millesimale), nonché alle spese di pulizia e allo sgombero delle immondizie relative all'unità immobiliare oggetto del presente contratto, unitamente alla tassa comunale rifiuti.

A tal proposito, si precisa che è ad esclusivo carico della Assegnataria il costo relativo all'allacciamento e al posizionamento/voltura di un contatore A2A per la fornitura di energia elettrica.

I canoni di assegnazione e le spese sopra elencate (a titolo esemplificativo e non esaustivo), saranno corrisposti dalla Assegnataria a Sogemi, secondo le modalità di cui al successivo art. 6, in quattro rate trimestrali anticipate aventi scadenza il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre di ogni anno.

#### **ART. 5 - ADEGUAMENTO MONETARIO**

Il canone della presente assegnazione sarà aggiornato annualmente a partire dal secondo anno e per ogni anno di durata contrattuale in base al 100% della variazione media accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai e impiegati di Milano.

In presenza di nuove norme di Legge in materia di aggiornamento

dei canoni di assegnazione emanate in costanza del presente rapporto, si applicheranno tali norme nella misura massima.

L'aggiornamento del canone avverrà automaticamente e avrà effetto retroattivo, senza che la Assegnataria debba comunicarlo per iscritto a Sogemi.

#### **ART. 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento trimestrale dei corrispettivi di cui all'art. 4 avverrà tramite RID, previa emissione della relativa fattura, da attivarsi in conformità alle condizioni di cui al modello consegnato da Sogemi S.p.A. (autorizzazione permanente di addebito in c/c).

Tale attivazione non potrà essere revocata, in corso di rapporto, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

Le commissioni relative al pagamento a mezzo RID saranno a carico della Assegnataria.

Eventuali ritardi nei pagamenti del canone di assegnazione, delle spese accessorie o delle spese di fornitura, comporteranno l'obbligo della Assegnataria di corrispondere a Sogemi, oltre a quanto dovuto, gli interessi di mora da calcolarsi a decorrere dalla data di scadenza della fattura al tasso di riferimento BCE Euribor tre mesi media mese precedente.

Ai sensi dell'art. 1462 c.c. si conviene che nessuna eccezione potrà essere opposta a Sogemi dalla Assegnataria morosa al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute.

Resta ferma la facoltà di Sogemi di adire le vie legali per il recupero del credito o di avvalersi del disposto di cui al successivo art. 7.

#### **ART. 7 – MANCATO PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

Il mancato pagamento di due rate consecutive di canone o delle spese di cui all'art. 4, decorsi trenta giorni dalle scadenze convenute, costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con il conseguente obbligo di restituzione immediata dell'unità immobiliare.

Resta salvo il diritto di Sogemi di pretendere il pagamento di quanto dovuto e dei relativi interessi sino alla data di risoluzione del contratto.

Per il periodo successivo e fino alla restituzione dell'immobile, sarà dovuta un'indennità di occupazione, comprensiva del risarcimento del danno per ritardata consegna, pari al doppio dell'importo del canone vigente alla data di risoluzione.

#### **ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE**

Il presente contratto potrà essere ceduto dalla Assegnataria a terzi soggetti solo ed esclusivamente previo ottenimento di autorizzazione scritta da parte di Sogemi S.p.A. che avrà facoltà di concedere tale assenso a suo insindacabile giudizio.

Le cessioni avvenute in assenza di autorizzazione e la subconcessione del contratto, sia totale che parziale, sono vietate e comporteranno la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **ART. 9 – TRASFERIMENTI E VARIAZIONI SOCIETARIE**

In caso di trasferimento della gestione e/o della azienda dovrà essere data preventiva comunicazione scritta a Sogemi, al fine di consentirle la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti al fine di sottoscrivere contratti con Sogemi S.p.A. in capo all'Assegnataria.

Parimenti, in ipotesi di mutamento dei possessori del capitale sociale e/o degli organi amministrativi della Assegnataria, dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta a Sogemi, al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti sopra indicati da parte dei singoli soggetti.

La Assegnataria s'impegna a comunicare preventivamente per iscritto a Sogemi l'intenzione di procedere a trasferimenti, modifiche societarie, inviando la documentazione richiesta da Sogemi S.p.A. per l'effettuazione delle opportune verifiche.

Sogemi S.p.A. comunicherà per iscritto il proprio eventuale benestare all'operazione indicata.

Qualora la Assegnataria ponga in essere modifiche societarie e/o trasformazioni d'azienda in assenza di preventivo assenso scritto di Sogemi S.p.A., quest'ultima avrà la facoltà di risolvere il presente contratto.

#### **ART. 10 - MODIFICHE E MANUTENZIONI**

La Assegnataria dichiara di aver esaminato i locali oggetto del presente contratto e di considerarli idonei all'uso cui sono destinati.

L'Assegnataria assume l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali: a titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno a suo carico le spese da sostenere per gli impianti di acqua, luce e sanitari, serrature e chiavi, cardini degli infissi, superficie dei muri, dei soffitti e degli infissi, marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento.

Non provvedendovi la Assegnataria, potrà provvedervi Sogemi prelevandone la spesa dal deposito cauzionale di cui all'art. 13.

La Assegnataria si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione dei locali senza il preventivo consenso scritto di Sogemi; l'inadempimento del suddetto obbligo comporta il diritto di Sogemi alla risoluzione immediata del contratto.

I miglioramenti, le addizioni e i lavori di rifunzionalizzazione dello spazio eseguite dalla Assegnataria, sono da intendersi ad esclusivo carico della stessa così come le autorizzazioni necessarie per rendere lo spazio conforme alla destinazione e, anche se autorizzati, resteranno a favore di Sogemi senza diritto ad alcun compenso.

La Assegnataria si impegna a riconsegnare l'immobile, alla scadenza del contratto, in buono stato di manutenzione e libero da cose o persone.

Se Sogemi, alla scadenza del contratto, riscontrasse danni, modificazioni abusive o deterioramenti, salvo quelli conseguenti al normale degrado, potrà, alternativamente:

- 1) chiedere alla Assegnataria l'immediata riparazione dell'immobile;
- 2) provvedervi direttamente, salvo chiedere all'Assegnataria un indennizzo pari alla spesa che occorrerebbe sostenere se i lavori venissero effettuati;
- 3) escutere, in tutto o in parte, la cauzione di cui al successivo art. 13 per l'importo di cui al punto 3 del presente articolo.

**ART. 11 – DANNI: ESONERO DI SO.GE.M.I. S.p.A. DA OGNI RESPONSABILITA'**

La Assegnataria è custode dell'unità immobiliare concessa.

La Assegnataria esonera Sogemi da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti a persone o cose proprie, a Sogemi e a terzi

provocati da fatti dolosi o colposi propri o dei propri dipendenti o dei terzi o per qualsiasi altra causa, accollandosi, pertanto, ogni rischio derivante dal godimento dell'unità immobiliare oggetto del presente contratto.

Parimenti, la Assegnataria non è tenuta a rispondere dei danni causati da esalazioni, rumori, scassi, furti, rotture o manomissioni per tentato furto, danni prodotti da umidità, provocati, a titolo esemplificativo, da sbalzi nella pressione dell'acqua, da scarsità o mancanza d'acqua potabile, energia elettrica, da sbalzi di tensione elettrica e di qualsiasi analogo servizio inerente l'immobile oggetto del presente contratto.

La Assegnataria si obbliga a tenere indenne Sogemi da qualsiasi gravame o danno imputabile esclusivamente a sé e ai propri dipendenti, rispondendo verso l'Autorità Sanitaria, l'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'Amministrazione Finanziaria e Pubbliche Autorità, della violazione di qualsiasi disposizione emanata ed emananda dall'Autorità stessa circa la propria attività.

La Assegnataria si impegna, quindi, anche al rispetto della normativa comunale in materia di rifiuti applicabile all'attività svolta dalla stessa.

#### **ART. 12 - ASSICURAZIONE**

La Assegnataria si obbliga, a propria cura e spese ed a copertura di tutti i danni come identificati nell'art. 11, a stipulare polizza assicurativa, con primaria compagnia di rilievo nazionale, per un massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00, che sarà consegnata in copia a Sogemi all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La mancata stipulazione della polizza assicurativa o il mancato invio

della copia entro il suindicato termine, costituirà motivo d'inadempienza grave e legittimerà la risoluzione del contratto.

La Concessionaria Assegnataria si impegna a trasmettere a Sogemi copia dell'avvenuto pagamento del premio annuale di polizza.

### **ART. 13 - CAUZIONE**

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, nonché a garanzia di eventuali danni o deterioramenti dei locali riscontrati al termine della concessione ed eccedenti il normale deperimento, la Assegnataria s'impegna, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, a costituire in favore di Sogemi una cauzione per un importo pari a sei mensilità del canone di concessione tramite:

- fidejussione bancaria "a prima richiesta", da rilasciare sulla base del modello fornito da Sogemi avente validità minima di 60 giorni oltre il termine di scadenza previsto dal presente contratto, o;
- versamento dell'importo della cauzione mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato a Sogemi S.p.A..

La mancata costituzione o il mancato invio della garanzia entro il termine previsto costituisce condizione risolutiva espressa del presente contratto.

Il deposito cauzionale dovrà essere modificato, a richiesta da Sogemi, in rapporto agli aumenti del canone intervenuti in corso di svolgimento del presente rapporto contrattuale.

In caso di rinnovo del contratto, la garanzia dovrà essere estesa al nuovo periodo e commisurata al canone di assegnazione aggiornato.

In caso di escussione totale o parziale, il deposito cauzionale dovrà

essere prontamente reintegrato. La mancata reintegrazione entro il termine di trenta giorni, indicato da Sogemi in apposita diffida, costituirà motivo di risoluzione del presente contratto.

Alla cessazione del contratto, previa restituzione dei locali e delle chiavi di accesso, e verificato lo stato di conservazione dell'immobile, Sogemi potrà escutere la garanzia, nei limiti di quanto ancora eventualmente dovuto dalla Assegnataria a qualsiasi titolo in base al presente contratto, compresa la refusione degli eventuali danni verificatisi, salvo ed impregiudicato l'eventuale maggior credito di Sogemi; ciò fatto, il documento relativo alla cauzione sarà restituito alla Assegnataria.

#### **ART. 14 – RICONSEGNA DELL'UNITA' IMMOBILIARE**

La Assegnataria si obbliga a restituire l'unità immobiliare concessa, libera da persone e cose e in buono stato di manutenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del presente contratto; in caso di difformità dell'immobile dalle condizioni di buono stato si applicherà il disposto di cui all'articolo che precede.

La fatturazione del canone afferente l'uso dello spazio sarà interrotta solo ed esclusivamente a far data dall'avvenuta formale riconsegna.

L'eventuale ritardata consegna dell'unità immobiliare darà diritto a Sogemi di richiedere, per tale abusiva occupazione, un importo doppio di quello previsto contrattualmente quale canone della assegnazione, nonché di richiedere l'ulteriore maggiore danno subito in conseguenza della mancata disponibilità dell'area in parola.

Si precisa altresì che, nell'ipotesi di cui sopra, Sogemi avrà diritto di escutere immediatamente la fideiussione a sue mani di cui all'art.13

prestata dalla Assegnataria, con pieno diritto di incamerarla, in tutto o in parte, per il soddisfacimento totale o parziale dei maggiori importi dovuti per l'occupazione abusiva.

Parimenti la cauzione verrà incamerata in tutto o in parte qualora, all'atto della riconsegna dell'immobile conseguente a cessazione del contratto per qualsiasi motivo, vengano riscontrati danni o modificazioni abusive all'unità immobiliare concessa, provocati dalla Assegnataria nel corso del contratto.

In caso di rilascio dell'unità concessa, la Assegnataria rinuncia sin d'ora a pretendere qualsiasi somma a qualsiasi titolo da Sogemi ed in particolare a pretendere eventuali rimborsi delle spese sostenute per le opere di manutenzione più sopra richiamate o di altre eventuali opere o migliorie che la stessa avesse effettuato.

#### **ART. 15 - PERSONALE DELLA ASSEGNATARIA**

La Assegnataria è la solo responsabile dei propri dipendenti che saranno utilizzati negli spazi assegnati da Sogemi e che avranno libero accesso ad essi. Sarà cura della Concessionaria comunicare per iscritto il nominativo degli eventuali dipendenti per l'autorizzazione all'accesso dei mercati.

La Assegnataria, quindi, si obbliga ad osservare tutte le disposizioni di legge emanate ed emanande per la loro sicurezza.

La Assegnataria si impegna, altresì a rispettare e a far rispettare anche dai propri dipendenti le disposizioni relative alla identificazione delle persone operanti nel mercato e le disposizioni del regolamento di Mercato nonché gli ordini di servizio emessi da Sogemi.

La Assegnataria, s'impegna, infine, a comunicare per iscritto a

Sogemi il nominativo e il recapito di un proprio responsabile per eventuali casi d'emergenza.

**ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto sarà risolto di diritto, nei casi espressamente previsti agli articoli che precedono e nelle seguenti ipotesi:

- a) decadenza, revoca o risoluzione anticipata, anche se concordata, della Convenzione in essere tra il Comune di Milano e SO.GE.M.I., o retrocessione anche parziale del diritto di superficie;
- b) nel caso in cui si dovessero rendere necessari lavori di ristrutturazione di strutture o impianti siti nell'area mercatale e nell'ipotesi in cui SO.GE.M.I. intenda insindacabilmente destinare l'edificio ad altra attività;

Qualora si verificasse una delle ipotesi di cui sopra, Sogemi ne darà tempestiva comunicazione alla Assegnataria tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; entro sei mesi dalla data di ricevimento di detta raccomandata, Sogemi dovrà lasciare l'unità immobiliare in oggetto libera da persone e cose, senza poter pretendere danni o indennizzi di sorta.

**ART. 17 – DIRITTI DEL CONCEDEnte**

La Assegnataria riconosce a Sogemi il pieno diritto di accedere all'unità immobiliare oggetto del presente contratto in qualunque momento e anche per mezzo di persona dallo stesso designato, al fine d'ogni opportuno e necessario controllo per quanto inerisce al presente contratto.

**ART. 18 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA**

L'efficacia del presente contratto è subordinata all'inesistenza, accertata dalla competente Prefettura, di cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dalla vigente normativa antimafia.

Nel caso in cui una delle suddette cause dovesse sopravvenire in costanza di rapporto, ai sensi della Legge 31.5.1965 n° 575 e successive modificazioni, il presente contratto sarà nullo.

#### **ART. 19 – MODIFICHE CONTRATTUALI**

Il presente contratto non potrà essere modificato se non previo accordo sottoscritto dalle Parti.

#### **ART. 20 – TRATTAMENTO DATI**

La Concessionaria Assegnataria autorizza Sogemi al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, per l'esecuzione delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

#### **ART. 21 – DOMICILIO DELLA ASSEGNATARIA**

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notificazione di atti esecutivi e giudiziari, la Assegnataria elegge domicilio presso l'unità immobiliare di cui all'art. 1.

#### **ART. 22- TOTALITA' DELL'ACCORDO**

Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente contratto, accordo, patto ed intesa anche verbale di qualsiasi tipo e genere; esso costituisce la totalità degli accordi intercorsi tra le Parti.

#### **ART.23 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

Il conduttore/concessionario è obbligato a dare notizia alla Prefettura e alla società Sogemi di ogni tentativo di usura o estorsione,

intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dei concessionari o di altri componenti della compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o nel Mercato Ortofrutticolo, ecc.). Resta l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria.

L'Assegnataria è obbligata a comunicare alla società Sogemi ogni variazione dell'assetto societario, nonché il certificato camerale aggiornato, per i conseguenti controlli da parte della Prefettura.

#### **ART. 24 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, li

SO.GE.M.I. S.p.A.

La Assegnataria

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente, dopo averne fatta attenta lettura, le clausole di cui agli artt. 2 (Uso dell'unità immobiliare), 3 (Durata), 4 (Canoni e rimborsi), 5 (Adeguamento monetario), 6 (Modalità di pagamento), 7 (Mancato pagamento dei corrispettivi), 8 (Cessione del contratto e subconcessione), 9 (Trasferimenti e variazioni societarie), 10 (Modifiche e manutenzioni), 11 (Danni: esonero del Concedente da ogni responsabilità), 12 (Assicurazione), 13 (Cauzione), 16

(Risoluzione del contratto), 18 (Certificazione Antimafia), 21  
(Domicilio della Assegnataria), 23(Protocollo di legalità), 24 (Foro  
competente).

Milano, li

Assegnataria